
OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AD OGGETTO
“*2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 E AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011*”

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “*2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011*”, trasmessa a mezzo PEC in data 19/06/2025 (prot. comunale n. 62897/2025) all’Organo di Revisione per l’acquisizione del parere di competenza previsto dall’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000, unitamente alla seguente documentazione contabile allegata:

- Allegato A – variazione al Bilancio 2025-2027
- Allegato B – Bilancio di previsione 2025-2027 - parte spesa investimento (D.Lgs. 118/2011)
- Allegato C – Piano degli investimenti e delle opere pubbliche per il triennio 2025-2027
- Allegato D – Quadro generale riassuntivo 2025-2027
- Allegato E – Quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2025-2027

DATO ATTO che i componenti l’Organo di revisione hanno, dapprima, singolarmente esaminato la documentazione trasmessa come sopra indicato, confrontandosi successivamente, anche con la Ragioneria Comunale, a mezzo posta elettronica e *conference call*.

VERIFICATO, preliminarmente che:

- > l’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che l’Organo di revisione rilascia *“pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (...) 2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio (...);”*
- > sussiste, pertanto, la competenza dell’Organo di revisione a rilasciare il parere richiesto in merito alla proposta di deliberazione in esame.

VISTI gli artt. 147-quinques (Controllo sugli equilibri finanziari), 162 (Principi del bilancio), 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione), 187 (Composizione del risultato di amministrazione) e 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTI i seguenti atti – esecutivi ai sensi di legge:

- > il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025–2027 ed il Bilancio di previsione finanziario 2025–2027, approvati con deliberazione consiliare n. 13 del 19/03/2025, e successiva variazione in corso d’esercizio disposta con deliberazione consiliare n. 36 del 23/07/2025 (1^ variazione – assestamento generale);
- > la deliberazione consiliare n. 35 del 23/07/2025, ad oggetto *“Verifica degli equilibri generali di bilancio esercizio 2025, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 - assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri”*;
- > il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 28/05/2025.

PRESO ATTO che, sulla base dei dati contabili registrati dalla Ragioneria Comunale, nonché delle

segnalazioni pervenute dalle Direzioni Comunali, si rende necessario apportare variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 – per la parte Entrata e per la parte Spesa – assicurando il mantenimento degli equilibri di bilancio in termini previsionali, come riassunte nei prospetti contabili redatti dalla Ragioneria Comunale ed allegati alla proposta di deliberazione in esame.

VISTO che il sopra richiamato Rendiconto per l'esercizio 2024 rileva un risultato di amministrazione di €. 33.230.831,70 così composto (*importi in €*):

Risultato d'amministrazione (A)	(+)	33.230.831,70
Parte accantonata (B)	(-)	12.203.414,15
Parte vincolata (C)	(-)	11.123.445,65
Parte destinata agli investimenti (D)	(-)	2.692.122,78
Parte disponibile (E = A-B-C-D)	(=)	7.211.849,12

VISTO che, con il provvedimento di variazione in esame, viene applicata al Bilancio di previsione 2025-2027 – esercizio 2025 – la somma complessiva di €. 8.014.587,28 di quote avanzo (fondi vincolati, destinati ad investimenti, parte disponibile) risultante dal Rendiconto 2024, così distinta:

quote avanzo	Spesa corrente (Tit. 1)	Spese in c/capitale (Tit. 2)	TOTALE
Fondi accantonati (B)	-	-	-
Fondi vincolati (C)	784.554,28	1.066.033,00	1.850.587,28
Fondi destinati (D)	-	2.664.000,00	2.664.000,00
Parte disponibile (E)	-	3.500.000,00	3.500.000,00
TOTALE	784.554,28	7.230.033,00	8.014.587,28

come risultante dal dettaglio riportato nelle premesse della deliberazione in esame – a cui si fa espresso rinvio – nel rispetto di quanto stabilito, in proposito, dall'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dal Principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e ne disciplina i relativi utilizzi.

RICHIAMATI, in proposito:

- il D.Lgs. n. 267/2000, ove all'art. 187, commi 1, 2 e 3-bis, dispone:
 - “1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.”;
 - “2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. (...);”;
 - “3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.”;
- il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 che:
 - al punto 9.2, individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e ne disciplina i relativi utilizzi;
 - al punto 9.2.11 dispone: “9.2.11 La quota del risultato di amministrazione destinata agli

investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. (...)".

RICHIAMATI i seguenti orientamenti della Corte dei Conti, relativamente all'applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto approvato:

- > SRC Lazio, deliberazione n. 83/2019/PAR del 24/07/2019, ove precisa: “*(...) Una volta approvato il rendiconto, l'Ente utilizza l'avanzo nei casi elencati dall'art. 187 comma 2, del TUEL, e secondo i limiti ivi indicati. Occorre, a tal riguardo, ricordare che l'elenco ha carattere tassativo e che rappresenta anche l'ordine di priorità dell'utilizzo. (...)"*
- > SRC Lombardia, deliberazione n. 63/2022/PAR del 06/04/2022, ove precisa: “*(...) In particolare, l'art. 187, c.2, indica, in detto ordine, le seguenti finalità: la copertura dei debiti fuori bilancio; i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, se non possa provvedersi con mezzi ordinari (...); il finanziamento di spese di investimento; il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente (...); l'estinzione anticipata dei prestiti. (...)"*
- > SRC Lombardia, deliberazione n. 149/2024/PAR del 22/05/2024, ove precisa: “*(...) In termini ulteriormente esplicativi, il principio contabile applicato della competenza finanziaria Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 precisa al paragrafo 9.2.12 che “la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto”, per le finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187, comma 2, TUEL. L'art. 187 TUEL e il relativo principio contabile applicato stabiliscono, pertanto, un preciso ordine di priorità per l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione - al quale l'ente locale è tenuto ad attenersi - che risponde alla finalità, perseguita dal legislatore, di preservare in prima istanza gli equilibri di bilancio e la sana e corretta gestione finanziaria dell'ente (par. 9.2.12: “l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente”). In altri termini la destinazione dell'avanzo libero di amministrazione deve essere conforme sia alle finalità sia all'ordine di priorità indicate dalla legge (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 546/2010/PAR e n. 304/2015/PAR). (...)"*

VERIFICATO che il Comune può procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione suddetto, in quanto non ricorrono le situazioni previste dagli artt. 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (anticipazione di tesoreria) del D.Lgs. 267/2000 e, pertanto, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 3-bis dell'art. 187 dello stesso Decreto.

VISTO che nel corso dell'esercizio finanziario 2025, compreso quando indicato nella proposta di variazione in esame, sono state disposte le seguenti applicazioni di quota-parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto dell'esercizio 2024:

(dati espressi in €)	parte	Accantonata (B)	Vincolata (C)	Investimenti (D)	Disponibile (E)	TOTALE
Avanzo al 31/12/2024 da Rendiconto 2024		12.203.414,15	11.123.445,65	2.692.122,78	7.211.849,12	33.230.831,70
quota applicata in sede di approvazione Bilancio 2025-2027		600.000,00	1.017.213,00	0,00	0,00	1.617.213,00
variazione n. 1 - delibera C.C. n. 36/2025 - assestamento		-	-	-	-	-
variazione n. 2 - prossima proposta di Consiglio		-	1.850.587,28	2.664.000,00	3.500.000,00	8.014.587,28
totale avanzo utilizzato (B)		600.000,00	2.867.800,28	2.664.000,00	3.500.000,00	9.631.800,28
					<i>parte corrente</i>	<i>2.075.331,28</i>
					<i>parte investimenti</i>	<i>7.556.469,00</i>
saldo disponibile (A - B)		11.603.414,15	8.255.645,37	28.122,78	3.711.849,12	23.599.031,42

VERIFICATO che:

- > con la variazione di bilancio in esame vengono rispettati gli equilibri di Bilancio per la copertura della spesa corrente e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

- > ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni disposte assicurano, in via previsionale, il permanere degli equilibri di bilancio per gli esercizi 2025-2027, rispettando i principi previsti dall'art. 162 del citato D.Lgs.;
- > le variazioni di cassa operate con la variazione assicurano, in via previsionale, un saldo finale di cassa non negativo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000, considerando l'entità del Fondo di cassa iniziale al 1° gennaio 2025.
- > in merito al Fondo Crediti dubbia esigibilità non sussiste la necessità di integrarlo,
- > è stata esperita la verifica dei fondi accantonati nel Bilancio di Previsione 2025–2027, riducendo l'accantonamento sull'esercizio 2025 del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, sulla base degli effettivi incassi realizzati.

VERIFICATA, inoltre, la regolare corrispondenza delle variazioni complessivamente apportate al Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 con la proposta di deliberazione in esame, come si evince dal seguente prospetto:

QUADRO RIASSUNTIVO - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 - 2026 - 2027 - VARIAZIONE N. 2				
	esercizio 2025		esercizio 2026	esercizio 2027
ELEMENTI POSITIVI	competenza	Cassa	competenza	competenza
applicazione avanzo amministrazione (+)	8.014.587,28			
FPV	-		-	-
maggiori entrate (+)	1.832.699,00	1.832.699,00	10.519.180,00	6.388.017,00
minori spese (+)	5.650.248,10	5.190.248,10	109.395,00	38.000,00
totale (a) positivo	15.497.534,38	7.022.947,10	10.628.575,00	6.426.017,00
ELEMENTI NEGATIVI				
minori entrate (-)	6.216.668,18	6.216.668,18	-33.300,00	-33.300,00
maggiori spese (-)	9.280.866,20	9.280.866,20	-10.595.275,00	-6.392.717,00
totale (b) negativo	15.497.534,38	15.497.534,38	-10.628.575,00	-6.426.017,00
DIFFERENZA (a)-(b)	0,00	-8.474.587,28	0,00	0,00

RICORDATO che in sede di esame delle proposte di variazione di Bilancio, l'Organo di revisione deve effettuare la valutazione della coerenza interna, intendendosi la sussistenza di un nesso logico senza contraddizione alcuna, tra gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano essi strettamente tecnico-finanziari, ovvero descrittivi e di indirizzo politico; a tal fine l'Organo di revisione deve valutare se le variazioni al Bilancio risultano coerenti con gli atti di programmazione generale (DUP e sue articolazioni nel Piano triennale dei lavori pubblici, Piano triennale acquisizione di beni e servizi, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

RICHIAMATO, in proposito, il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato A/1) – Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 – ove al punto 4.2 (Gli strumenti della programmazione degli enti locali elenca gli strumenti di programmazione degli enti locali, fra cui ricomprende, al punto h), le variazioni di bilancio, mentre al successivo punto 8 (Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)) stabilisce “Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.”. Ne consegue che il DUP costituisce il presupposto necessario, ai fini della verifica della congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, ma anche delle successive variazioni in corso d'esercizio.

CONSIDERATO, in relazione a quanto sopra esposto, che la proposta di variazione di Bilancio in esame verrà adottata a seguito della contestuale preventiva adozione della proposta (n. 58) di deliberazione consiliare ad oggetto “Secondo aggiornamento e modifica del Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 ed elenco annuale 2025”, recante modifiche al Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, che costituisce ad ogni effetto aggiornamento del DUP 2025–2027.

VISTO che, in relazione a quanto sopra esposto, la deliberazione di variazione di Bilancio in esame modifica ed integra le risultanze contabili contenute nel DUP 2025–2027.

VERIFICATO, infine, che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP, come contestualmente aggiornato, nonché agli obiettivi di finanza pubblica;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione in esame sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell'Area 4 Servizi di Programmazione economica e delle Entrate, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso, considerato e verificato, l'Organo di revisione

RILEVA

preliminarmente:

- > l'attendibilità, sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- > la congruità, sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- > la coerenza con gli atti di programmazione già adottati dal Consiglio Comunale, con particolare riferimento al DUP 2025-2027, dando atto che lo stesso viene contestualmente aggiornato mediante adozione della proposta di deliberazione consiliare sopra richiamata, recanti modifiche al Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, che costituisce ad ogni effetto aggiornamento del DUP 2025–2027.

ESPRIME

pertanto, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE, per quanto di competenza, relativamente alla sopra citata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto “**2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011**” e sui documenti allegati, relativamente:

- all'osservanza delle norme di Legge, dello Statuto e del Regolamento di Contabilità del Comune, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL, e dalle norme del D.Lgs. n. 118/2001 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e 4/2 allegati al predetto Decreto legislativo;
- alla coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.

Infine, ribadendo quando già richiesto in occasione delle verifiche esperite in sede di assestamento generale al Bilancio 2025-2027 (Verbale n. 18/2025 – prot. comunale n. 50867 del 21/07/2025).

INVITA

i competenti Uffici comunali ad effettuare la ricognizione complessiva del contenzioso in essere, con valutazione del rischio di soccombenza sulle procedure in corso, formulata secondo un percorso metodologico standard, ormai consolidato nella giurisprudenza contabile (SRC Lombardia n. 69/2020/PRSP; SRC Campania, pronuncia di accertamento n. 240/2017/PRSP), al fine di consentire all'Organo di revisione di esprimere la valutazione di competenza sulla congruità del Fondo rischi da contenzioso entro il prossimo mese di novembre, al fine di adottare le eventuali variazioni di bilancio, ove necessarie, in relazione all'effettiva congruità di detto Fondo (Corte dei Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR).

Il presente verbale, debitamente sottoscritto, viene trasmesso all'Ente a mezzo posta elettronica certificata, dando mandato al Dirigente dell'Area 4 di inserirlo nella raccolta dei Verbali dell'Organo

di revisione e di darne comunicazione, per quanto di successiva competenza, al Sindaco, all'Assessore competente per materia, al Segretario Generale ed ai Dirigenti preposti alla gestione del contenzioso legale.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ORGANO DI REVISIONE

rag. PIETRO RAPELLI – presidente

dott.ssa SIMONA VITTORIANA CASSARÀ – componente

rag. ROBERTO MIDALI – componente

firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)